



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: ACQUISTO DI MEZZO BATTIPISTA USATO CON CONTESTUALE RITIRO
VECCHIO MEZZO DA ROTTAMARE DA DESTINARE ALLA STAZIONE SCIISTICA
DI CAMPIGNA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO
MEPA - CIG B4DC408230 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

Data : **17/12/2024**

N. **294**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- deliberazione consiliare n. 62 del 22.12.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2024/2026;
- deliberazione n. 85 del 28.12.2023 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria del sottoscritto per l'anno 2024 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;
- la deliberazione n. 50 del 22 novembre 2024 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta n. 89 del 22 novembre 2024 avente ad oggetto “Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi”
- la deliberazione di Giunta n. 34 del 22/04/2024 di approvazione del P.I.A.O. (Piano integrato di attività e organizzazione) 2024-2026;

Richiamata la Convenzione Montefalco Rep n. 25670/1999, costituita fra la Provincia di Forlì Cesena (60%), la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese (16%) e il Comune Santa Sofia (24%), aveva quest'ultimo come Ente Capo-fila;

Considerato che:

- a seguito di tale Convenzione, il Comune di Santa Sofia acquistò nel 2003 il mezzo battipista Pistenbully PB 260D in uso nella pista da sci in Campigna, con il cofinanziamento degli enti sottoscrittori, e messo a cespote al 100% nell'inventario del Comune di Santa Sofia; La Provincia è poi divenuta Ente Capo-fila con la Convenzione sottoscritta in data 17.12.2008, assumendosi da quel momento a tutt'oggi tutti gli oneri economici e gestionali;
- in occasione dell'inizio della stagione invernale 2023 è sorta la necessità di revisionare e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo battipista di cui sopra, e

pertanto la Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1657/2023 ha provveduto a dare un incarico alla Società Kässbohrer Italia S.r.l./Kaessbohrer Italia S.r.l., di Bolzano;

- in data 17 gennaio 2024 il suddetto operatore economico ha consegnato il mezzo battipista PB 300 in sostituzione momentanea del PB 260D che è stato portato a Bolzano per la revisione e manutenzione prevista;
- a seguito delle prime lavorazioni eseguite, l'O.E **Kässbohrer Italia S.r.l.** con comunicazione inviata all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato che il Pistenbully PB 260D necessitava di ulteriori lavori, non previsti alla prima visita, ma soprattutto l'impossibilità a reperire alcuni pezzi di ricambio. Pertanto, ad oggi, il mezzo risulta non riparabile, come da corrispondenza conservata agli atti della Provincia di Forlì-Cesena, Ente Capofila;

Rilevato pertanto che:

- il battipista in questione non può essere riparato e risulta nei cespiti del Comune di Santa Sofia fin dal 2003;
- il mezzo sostitutivo “PB 300 telaio N° WKU5825MA5L012574” è attualmente collocato nel garage/magazzino provinciale situato in Campigna;

Dato atto che:

- a seguito di vari incontri tra gli Enti facenti parte della Convenzione per gestire i beni della ex Montefalco, è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 22/11/2024 la convenzione avente ad oggetto “APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, IL COMUNE DI SANTA SOFIA E L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE PER LA GESTIONE DEI BENI GIA' APPARTENENTI ALLA MONTEFALCO S.R.L. FUNZIONALI AGLI IMPIANTI SCIISTICI IN LOCALITÀ CAMPIGNA-SANTA SOFIA PER LA STAGIONE SCIISTICA 2024-2025”, al fine di aprire gli impianti per la stagione 2024-2025;

Dato atto che:

- nella predetta convenzione, il Comune di Santa Sofia si è impegnato, con oneri a proprio carico, per la procedura di acquisto di un nuovo mezzo-battipista, necessario per rinnovare le attrezzature funzionali per il comprensorio sciistico;
- è necessario giungere alla sostituzione del mezzo battipista Pistenbully PB 260D non più funzionante e neanche riparabile Telaio n° WKK81400001011553, depositata nel garage in Campigna, con il mezzo battipista PB 300 Kandar usato - telaio N° WKU5825MA5L012574, completo di lama 12 VIE – CINGOLI – COMBI FRESA, già presente presso la stazione sciistica in quanto noleggiato per la stagione 2023/2024, di proprietà della ditta Kässbohrer Italia S.r.l. Via Aeroporto Francesco Baracca 10 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ);

Dato atto che risulta pertanto necessario affidare con urgenza la fornitura del mezzo battipista PB 300 Kandar usato - telaio N° WKU5825MA5L012574;

Verificato che il bilancio anno 2024 presenta la necessaria disponibilità:

Cap. 2880 art. 00 “Acquisto beni mobili per stazione sciistica Montefalco ” Miss 06 Prg 01, Tit 2 del bilancio di previsione 2024-2026;

Visto l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede ai primi 3 commi:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti...concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Richiamato il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2013 e suoi Allegati, entrato in esecuzione il 1^o luglio 2023, per le procedure di affidamento di appalti di LL.PP. e di forniture di beni e servizi (con contestuale abrogazione del D.lgs 50/2016);

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto - ai sensi del predetto art. 17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL - che il presente atto costituisce "determina a contrarre" avente le seguenti caratteristiche essenziali:

- Fine ed oggetto del contratto: fornitura di mezzo battipista per il comprensorio sciistico della Campagna;
- Importo del contratto: € 24.110,00 + IVA 22%;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato(ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50);
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpallo di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività

amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'operatore ha rilasciato autodichiarazione, attestante, fra l'altro, l'adeguatezza del contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione alle tutele a favore dei lavoratori, conservati in atti;
- il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 prevede, al Libro I, Parte II, articolo 19 e ss., che dal 1 gennaio 2024 venga completamente digitalizzata la procedura di svolgimento delle procedure di gara attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitali certificate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e interoperabili con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000,00, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip – Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

Ritenuto di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e che nell'ambito della medesima piattaforma, è prevista comunque la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), disciplinati dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Preso atto che avvalendosi del MEPA – è stata perfezionata una procedura acquisto n. 4942183 con un unico operatore - ditta Kässbohrer Italia S.r.l. Via Aeroporto Francesco Baracca 10 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ), partita IVA 02873720219, contratto stipulato in data 17/12/2024 per l'acquisto del mezzo battipista PB 300 Kandar usato - anno di costruzione 2005 telaio N° WKU5825MA5L012574, completo di lama 12 VIE 4, 4m usata – CINGOLI KOMBI usato (coppia), FRESA neve posteriore usata, al prezzo di € 24.110,00 oltre IVA comprensivo del ritiro del vecchio battipista non più funzionante Pistenbully PB 260D non più funzionante e neanche riparabile Telaio n° WKK81400001011553, ai fini della rottamazione;

Ritenuto:

- di acquistare dalla **Ditta Kässbohrer Italia S.r.l. Via Aeroporto Francesco Baracca 10 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ), partita IVA 02873720219** il mezzo battipista – già presente presso la stazione sciistica di Campigna in quanto noleggiato nella scorsa stagione per un costo totale di € 29.414,00 comprensivo di IVA 22% e ritiro del vecchio mezzo già presso la sede della ditta in Bolzano ai fini della rottamazione;
- di assumere idoneo impegno di spesa nel Bilancio di previsione 2024-2026;

Accertato che a norma dell'art 183, commi 5, 6 e 8 del D.Lgs 267/2000:

- la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;

- l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Dato atto che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- il CIG assegnato dalla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) MEPA è il n. B4DC408230 nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (in autodichiarazione dell'OE);
- è stato acquisito il DURC ON LINE o INAIL_45696606 Data richiesta 03/10/2024 Scadenza validità 31/01/2025;

in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese (conservato nel fascicolo)

VISTI:

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" - e successive modifiche.
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti / Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 11/06/2024 con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Segreteria, Affari Generali, SSDD, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento di contratto di appalto in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell'art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per se stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. AFFIDARE il contratto di appalto per l'acquisto del mezzo battipista PB 300 Kandar usato - telaio N° WKU5825MA5L012574, completo di lama 12 VIE – CINGOLI – COMBI FRESA,

già presente presso la stazione sciistica in quanto noleggiato per la stagione 2023/2024,- in forma diretta ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 mediante trattativa diretta sul MEPA n. 4942183 alla **Ditta Kässbohrer Italia S.r.l. Via Aeroporto Francesco Baracca 10 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ), partita IVA 02873720219** un importo di € 24.110,00 oltre IVA per legge, **per un importo complessivo di € 29.414,00** precisando che il presente provvedimento assume la valenza di "determina a contrarre" di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023;

2. DI DARE ATTO che l'importo di € 29.414,00 è comprensivo della rottamazione del vecchio battipista Pistenbully PB 260D non più funzionante e neanche riparabile Telaio n° WKK81400001011553;
3. PREVEDERE che l'affidamento ed esecuzione del presente contratto sia disciplinato dalle condizioni e clausole che sono indicate/convenute tra le parti nella lettera di affidamento del contratto di cui al successivo punto 8, suscettibili di modifica/integrazioni, di comune accordo, ove necessario, per garantire il risultato perseguito con l'affidamento del contratto.
4. DARE ATTO che:
 - l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dall'Ente committente, in termini di qualità, quantità, prezzo, tempi di consegna, garanzia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente (elenco non esaustivo di criteri utilizzati per l'affidamento diretto in questione);
 - l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - l'operatore economico risulta in possesso di documentate capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Committente al momento della negoziazione dell'affidamento del contratto in oggetto, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da autodichiarazione conservata in atti;
 - l'offerta economica è congrua, in rapporto alla quantità/qualità della prestazione. La verifica di congruità dei prezzi dell'offerta si fonda sull'effettuazione di una concomitante analisi dei prezzi di mercato di servizi/prodotti comparabili, nonché delle offerte precedenti per commesse identiche o analoghe.
5. DARE ATTO che - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro - l'operatore economico ha attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (agli atti del fascicolo di gara) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (che l'Ente committente potrà verificare, secondo i controlli interni sugli atti prestabiliti annualmente). L'Ente si riserva la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
6. IMPEGNARE la spesa di € 29.414,00 a favore dell'affidatario del contratto sopra indicato, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, come segue:

Cap. 2880 art. 00 "Acquisto beni mobili per stazione sciistica Montefalco " Miss 06 Prg 01, Tit 2 del bilancio corrente, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

7. PROCEDERE alla liquidazione della spesa - una volta verificata la regolarità della fornitura affidata da parte del RUP - previa presentazione di regolare fattura elettronica, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta contraente, nel rispetto

della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8. DARE ATTO che - ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL - è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
9. DARE ATTO che - ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto - il rapporto contrattuale è stato perfezionato mediante trattativa diretta sul MEPA E conseguente firma del contratto;
10. DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi
 - ← è stato acquisito il codice identificativo gara n. B4DC408230 citato in oggetto;
 - ← non vi è l'obbligo di acquisire il CUP;
 - ← non vi è l'obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC 621/2022 (trattandosi o meno di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro);
11. DEMANDARE al RUP individuato, anche con l'ausilio di altri Uffici individuati come competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
12. DARE ATTO - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo - che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Bologna, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
13. DI INVIARE la presente all'Ufficio di Ragioneria dell'ente ed alla ditta incaricata per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALERIA BARCHI

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
39/1993*